



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

L'Aquila, lì 30/05/2016

Prot. n.0002928/11L

Al Direttore
Sede
p.c. Al Responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza
Sede
Al Medico competente
Sede
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sede

Oggetto: Delega delle funzioni (art 16 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il sottoscritto avv. Domenico de Nardis, C.F. DNRDNC62R03A345F, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio, con il presente atto,

DELEGA

Il Direttore di questo Conservatorio, M° Giandomenico Piermarini, C.F. PRMGDM58H01H501R, ad esercitare e svolgere le funzioni previste all'art. 18 del D.Lgs 81/08. e s.m.i.

Il delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione e controllo così come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il delegato, in ordine alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'art. 17 lettera a) del già citato D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Più in particolare, e specificatamente, ai sensi dell'art. 18 della citata normativa, vengono delegate al Direttore le seguenti attività:

- 1) designare i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, gestione dell'emergenza;
- 2) affidare i compiti ai dipendenti, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 3) fornire ai dipendenti necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- 4) richiedere l'osservanza da parte dei singoli dipendenti delle norme vigenti, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 5) sottoporre i dipendenti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal relativo programma;
- 6) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i dipendenti, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
- 7) adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

- 8) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 9) consentire ai dipendenti di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 10) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati all' INAIL relativi agli infortuni sul lavoro;
- 11) elaborare il documento di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia.
- 12) comunicare in via telematica all'INAIL, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- 13) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all' articolo 50 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 14) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell' evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- 15) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro;
- 17) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 18) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 19) comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 20) vigilare affinché i dipendenti per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- 21) fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Le funzioni delegate dovranno essere esercitate in perfetta aderenza e osservanza alle disposizioni del D.Lgs 81/08, e comunque sotto la vigilanza del datore di lavoro delegante, compatibilmente con le esigenze operative poste a base del presente atto.

La presente delega potrà essere revocata dallo stesso datore di lavoro previo congruo avviso di 30 giorni.

Il Datore di Lavoro Delegante



Per accettazione il delegato

